

ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA STRUTTURA PROVVISORIA SITA PRESSO L'AREA "GUSTO, TRADIZIONE E SOLIDARIETÀ"

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici del Comune di Amatrice (RI)

PREMESSO

CHE, a seguito degli eventi sismici, il gruppo RCS MediaGroup, attraverso il Comitato "Un aiuto subito terremoto centro Italia 6.0", ha proposto la donazione di un polo per l'attività di ristorazione, denominato inizialmente "area FOOD", oggi area del "Gusto, Tradizione e Solidarietà", al fine di rispondere al fabbisogno lavorativo degli esercizi commerciali per la ristorazione che hanno visto l'edificio dove veniva esercitata l'attività danneggiato o distrutto o situato nelle zone rosse o dichiarato inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F";

CHE la progettazione e la realizzazione dell'area del "Gusto, Tradizione e Solidarietà" è stata completamente presa in carico da RCS MediaGroup in base a quanto previsto nella Convenzione approvata con Delibera di G.C. n. 1018 del 05.11.2016 successivamente rettificata con Delibera G.C. n. 1021 del 10.11.2016;

CHE l'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione concernente la "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ha stabilito i requisiti per la legittimazione alla delocalizzazione;

CHE il Comune di Amatrice, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.04.2017, ha approvato l'elenco dei soggetti legittimati alla delocalizzazione dell'esercizio delle proprie attività di ristorazione presso l'area del "Gusto, Tradizione e Solidarietà";

CHE con Decreto n. 16 del 06.07.2017 si è proceduto all'assegnazione degli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell'area del "Gusto, Tradizione e Solidarietà", ai sensi dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 408/2016 e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9/2016;

CHE ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile le strutture installate nell'area del "Gusto, Tradizione e Solidarietà" sono entrate a far parte del Patrimonio Indisponibile del Comune, in quanto beni destinati a un pubblico servizio;

Il Comune di Amatrice (RI), nella persona del Sindaco, Sergio Pirozzi, in seguito chiamato CONCEDENTE,

ASSEGNA

in concessione in via provvisoria al Sig., nato a
il, residente a, via
C.F., in qualità di titolare / rappresentante legale
dell'attività
C.F. / P.IVA:

in seguito chiamato CONCESSIONARIO, affinché se ne serva per le esigenze lavorative della propria attività ristorativa, la struttura provvisoria contrassegnata dal n° _____ del lotto n° _____, come da planimetria allegata (Allegato A), composta da:

- cucina e materiale da cucina (Allegato B),
- sala,
- bagno;

2. Il Concessionario della struttura è obbligato:

- a) all'apertura dell'attività ristorativa entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente Decreto;
- b) a non concedere la struttura in uso, neppure parziale, a terzi ed a qualunque titolo; è comunque autorizzato il fitto di ramo d'azienda che va comunicato al Comune entro 10 giorni dalla stipula;
- c) a utilizzare l'immobile e le cose mobili che lo compongono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- d) a non apportare alcuna modifica, addizione o miglioria senza il preventivo consenso scritto del Comune;
- e) a riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso;
- f) a risarcire direttamente il Comune per gli eventuali danni arrecati sia all'immobile sia ai beni mobili in esso contenuti e meglio specificati nell'elenco allegato B;
- g) a stipulare polizza fideiussoria pari al 10% del valore dell'immobile e di tutti i materiali concessi, per eventuali danni arrecati sia allo stabile che ad ogni altro bene mobile assegnato in concessione con il presente atto. Il valore dell'immobile e di tutti i materiali è quantificato in euro _____;
- h) a corrispondere, personalmente e direttamente al Comune in caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile concesso, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Comune dell'obbligo di restituzione dell'immobile, una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento) al giorno, oltre all'indennizzo per abusiva occupazione;
- i) a non esercitare nella struttura attività incompatibili con l'uso ristorativo, o pericolose o antigigieniche;
- j) a servirsi del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso ristorativo.

La violazione anche di uno solo dei precedenti obblighi comporterà la immediata decadenza dal diritto all'assegnazione dell'immobile.

3. Le spese per la fornitura delle utenze (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a esclusivo carico del Concessionario.
4. Il Concessionario si obbliga a concordare con gli altri Concessionari dell'area, anche attraverso la costituzione di un condominio o di altra forma associativa, le azioni volte alla pulizia, vigilanza e manutenzione dell'area comune, compresa la gestione e irrigazione del prato, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, individuando un soggetto idoneo, sopportandone tutti i costi. Nel caso in cui tale figura fosse stata precedentemente e concordemente individuata da altri concessionari, lo stesso si obbliga ad accettarla al pari delle condizioni economiche pattuite.
5. Il concessionario individua, anche nelle modalità di cui al precedente punto, un soggetto qualificato per la manutenzione degli impianti di illuminazione, dei macchinari da cucina, nonché degli impianti delle pompe di sollevamento della fognatura, sopportandone tutti i costi, ai sensi del piano di manutenzione (Allegato C).
6. L'utilizzazione dell'immobile non può in alcun modo costituire presupposto per l'esercizio di facoltà di riscatto.
7. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata, ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l'assegnazione della struttura provvisoria.
8. Nel caso di morte del Concessionario, dovrà essere emanato nuovo atto di concessione, sottoscritto da nuovo legale rappresentante, che assumerà diritti ed obblighi del Concessionario.
9. Il diritto all'assegnazione si intende decaduto con conseguente revoca della concessione nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'assegnazione. In particolare la concessione termina al momento della dichiarazione di ripristino dell'agibilità dell'immobile dove veniva esercitata l'attività alla data del 24/08/2016, senza possibilità di proroga, né bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell'Ente.
10. Il diritto all'assegnazione si intende altresì decaduto con conseguente revoca della concessione nel caso in cui venga riscontrata la violazione di anche solo uno degli obblighi di cui al punto 2 (a, b, c, d, e, f, g, h, i), 4, 5 e in quello in cui vengano accertate false dichiarazioni rilasciate dal Concessionario ai fini dell'assegnazione della struttura.
11. In caso di revoca il Concessionario deve liberare la struttura entro e non oltre 15 giorni dalla perdita dei requisiti. In caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile il Comune applicherà le penali di cui all'art. 2, lettera h), del presente atto di concessione.
12. La mancata riconsegna dell'immobile entro il termine di cui al punto 11 che precede implica turbativa del possesso che il Comune esercita sulla struttura e comporta per l'Ente Locale la potestà di procedere in via di autotutela possessoria e petitoria ai sensi dell'art. 823 del codice civile allo sgombero forzato ed alla riacquisizione dell'immobile. Anche per la liquidazione e la riscossione delle eventuali spese di esecuzione forzata si procede ai sensi e dell'art. 2 del R.D. 639/1910.

13. Il Concessionario esonera sin d'ora il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dall'uso dell'immobile.
14. La concessione ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile sino alla permanenza dei requisiti, fatte salve le decisioni del Comune di Amatrice circa le modalità d'uso successive. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1809 del codice civile.
15. Alla scadenza dei tre anni il Concessionario dovrà lasciare l'immobile, nelle medesime condizioni in cui l'ha avuto al momento del conferimento, salvo il normale deterioramento d'uso, senza necessità di alcuna richiesta di consegna da parte del Concedente.
16. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.
17. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia al Codice Civile, artt. 1803 e seguenti.

Amatrice, li

IL SINDACO

.....

Per accettazione
IL CONCESSIONARIO

.....